



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 11, 14, 40, 27/1, lett. c) (offese all'arbitro), 30/1, lett. a) (offese all'arbitro), lett. c) (aggressione all'arbitro) e lett. e) (ingresso in campo di persone non autorizzate) del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo per il solo soggetto affiliato CUS Pavia e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Emilia-Romagna impugnato, assunto nella riunione del 16/4/2025, Comunicato GSR/Under 14/18, pubblicato in pari data, irroga alla CUS Pavia ASD, in persona del legale rapp.te p.t., la sanzione pecuniaria di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00);
- respinge il reclamo relativo a F.I., giocatore e tesserato della CUS Pavia ASD e, per l'effetto, conferma la sanzione di dodici settimane di squalifica, irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Emilia-Romagna;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Riservato il deposito delle motivazioni.

Si comunichi.

Roma, 6 maggio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali